



COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO

Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 45 Del 28-12-2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO D'IMPOSTA 2024

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto si è riunito il Consiglio comunale Alla Prima convocazione in seduta Pubblica sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, al momento dell'appello risultano presenti/assenti come da prospetto che segue, i Signori :

SCAMPELLI MARIO	P	REMEDI ALDO	P
Franceschini Stefano	P	LOFFREDO PAOLO	P
MACCHIO STEFANO	P	CACCIAVILLANI ALESSANDRA	P
ANGELLA RICCARDO	A	PAVARELLI BARBARA	P
DELPINO DEBORA	P	SABATINI FRANCO	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza il Signor SCAMPELLI MARIO in qualità di Sindaco

Partecipa la Dottoressa CASTAGNA LAURA - SEGRETARIO COMUNALE

Con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera a), D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

IL SINDACO

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato
Visti i pareri allegati con la proposta di deliberazione.

Sono presenti fisicamente il Sindaco Mario Scampelli, il Vicesindaco Stefano Franceschini, i Consiglieri Aldo Remedi, Barbara Pavarelli e Franco Sabatini.

Sono presenti telematicamente i Consiglieri Debora Delpino, Stefano Macchio, Paolo Loffredo, Alessandra Cacciavillani.

È collegata telematicamente il Segretario comunale Dott.ssa Laura Castagna.

È collegata telematicamente l'Assessore esterno da Fatighenti.

Inoltre, è presente su richiesta dell'Amministrazione la dipendente Dott.ssa Silvia Gennaro.

Preliminarmente si dà atto che, come disciplinato dal "Regolamento per la disciplina delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale e delle Commissioni comunali nonché delle attività istruttorie degli uffici in videoconferenza da remoto" approvato con Deliberazione consigliare n. 10 del 09-03-2021, e la circolare del Ministero degli interni, dipartimento per gli affari interni e territoriali , n.33 del 2022, lo svolgimento della presente seduta di Consiglio comunale avviene in modalità mista telematica da remoto che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco-Presidente e del Segretario comunale, ciascuno per le rispettive competenze ed in presenza.

Si dà atto altresì che i partecipanti da remoto alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare l'identificazione, di percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e di intervenire nella discussione. Avendo tutti i partecipanti assicurato che il collegamento telematico garantisce qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi, il Sindaco sottopone all'approvazione del Consiglio comunale la proposta di deliberazione in oggetto, predisposta dal Servizio competente e corredata dei pareri di regolarità resi ex art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.

Quindi

Uditi gli interventi che vengono riportati nel verbale sunto cui si rinvia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, conferma la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Richiamata la deliberazione CC n. 11 del 30.09.2020 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, fermo restando l'obbligo di presentazione di apposita dichiarazione/comunicazione IMU;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Calice al Cornoviglio è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il

contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità precedenti. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto, con la conseguenza che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756;

Considerato che con il comunicato stampa datato 30 novembre, il Dipartimento delle politiche fiscali conferma il differimento disposto dall'articolo 6 ter del decreto legge 132/2023 (Milleproroghe), convertito nella legge 170/2023 al 2025;

Ritenuto comunque doveroso procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024 ai sensi dell'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) la quale espressamente dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il

28 ottobre dello stesso anno, a seguito dell'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Ritenuto di stabilire le aliquote del tributo come segue:

aliquota di base 1,06 %:

- per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo;
- per le aree edificabili come definite dall'art. 2 comma 1, lett. B) del D.Lgs. 504/1992;

aliquota 0,6%:

- per gli immobili locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA – SICET – UNIAT – SAI – UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA , UPPI, APPC, ANPE e depositato in comune. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto viene registrato. La concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale
- per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4,A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concessogli in uso gratuito;
- la riduzione del 50% della base imponibile IMU ricorre solo ed esclusivamente nelle fattispecie di comodato gratuito aventi i requisiti stabiliti dalla legge 28.12.2015 n°208 – art.1 comma 10 lett. b);
- Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

aliquota dello 0,1 % - Aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3 – bis, del decreto legge 30/ dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 , n. 133.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30-11-2022 ad oggetto "Controllo degli equilibri di bilancio di previsione Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cosiddetto Pre-dissesto) ex art. 243-bis D. Lgs. 267/2000";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 23-03-2023 ad oggetto "Approvazione piano di riequilibrio pluriennale (cosiddetto Pre-dissesto) ex-art. 243/bis D. Lgs 267/2000)";

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 del Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile Dott.ssa Silvia Gennaro;

Con 6 voti favorevoli, 2 astenuti (Barbara Pavarelli, Franco Sabatini) e 1 contrario (Alessandra Cacciavillani) espressi per appello nominale dai 9 consiglieri presenti e 7 votanti

DELIBERA

1. di richiamare e approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria introdotta dall'art. 1, commi 739 e ss della legge 160/2019, per l'anno 2023 come a seguito: finanziario 2023-2025.
 - **aliquota di base 1,06 %**
 - per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo;
 - per le aree edificabili come definite dall'art. 2 comma 1, lett. B) del D.Lgs. 504/1992;
 - **aliquota 0,6% :**
 - per gli immobili locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA – SICET – UNIAT – SAI – UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA , UPPI, APPC, ANPE e depositato in comune. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto viene registrato. La concessione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale
 - per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4,A/5, A/6, A/7 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati sul territorio comunale e che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concessogli in uso gratuito;
 - Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
 - **aliquota dello 0,1 % - Aliquota base** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3 – bis, del decreto legge 30/ dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 , n. 133.
3. di dare atto che la riduzione del 50% della base imponibile IMU ricorre solo ed esclusivamente nelle fattispecie di comodato gratuito aventi i requisiti stabiliti dalla legge 28.12.2015 n°208 – art.1 comma 10 lett. b);
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge 160/2019;

Inoltre, stante l'urgenza, con 6 voti favorevoli, 2 astenuti (Barbara Pavarelli, Franco Sabatini) e 1 contrario (Alessandra Cacciavillani) espressi per appello nominale dai 9 consiglieri presenti e 7 votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n.° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SCAMPELLI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTAGNA LAURA

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00 .

Lì, 30-12-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTAGNA LAURA

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio dal 30-12-2023, è divenuta **esecutiva il 28-12-2023**, ai sensi dell'art.134, della legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTAGNA LAURA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE